

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII
N. 123**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 14 APRILE 1989

Risoluzione
sui progressi dell'integrazione monetaria europea

Annunziata il 20 giugno 1989

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto che l'Atto unico prevede la convergenza delle politiche economiche e monetarie e la creazione di un'unione in questi settori (titolo II, capitolo I, articolo 102-a, paragrafo 1 del Trattato CEE),

visto che sono trascorsi quasi 10 anni dall'adozione dello SME e che le esperienze raccolte in questo periodo costituiscono una buona base per un costruttivo sviluppo futuro,

viste le proposte di risoluzione dell'onorevole Wedekind sul pregiudizio recato alla libera circolazione dei capitali e sugli ostacoli alla realizzazione del mercato interno in relazione alla privatizzazione in Francia di istituti bancari e assicurativi

nonché di gruppi industriali già nazionalizzati (Doc. B2-683/86), dell'onorevole Bueno Vicente sull'adozione di un formato unico per tutte le banconote degli Stati membri (Doc. B2-969/86), dell'onorevole Fourcans e altri sulle norme concernenti la borsa valori (Doc. B2-1621/86), dell'onorevole Bueno Vicente sull'adozione di un formato unico per tutti i pezzi metallici delle monete degli Stati membri (Doc. B2-1363/86), dell'onorevole Pappoutsis e altri sullo SME e sull'ordine monetario internazionale (Doc. B2-1330/86), degli onorevoli Eyraud e Besse sulla necessità, per la Comunità, di dotarsi di un sistema di promozione e di un sistema di finanziamento delle esportazioni (B2-586/87), dell'onorevole Andrews sulla disponibilità in materia di investimento di capitali di rischio (B2-764/87) e sulla ne-

cessità di avviare un'inchiesta sul mercato delle varie carte di credito (Doc. B2-765/87), dell'onorevole Bueno Vicente sull'adozione di un formato unico per tutti i biglietti di banca e le monete metalliche in uso negli Stati membri (B2-1109/87), dell'onorevole Metten e altri sugli eventi borsistici (Doc. B2-1217/87), dell'onorevole Megahy sulla creazione di una Banca centrale europea (Doc. B2-1808/87),

viste le sue precedenti risoluzioni su questioni inerenti al Sistema monetario europeo e allo sviluppo ed uso dell'ECU,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (Doc. A2-14/89),

I. constata:

1. — che gli Stati membri della Comunità europea hanno compiuto forti progressi negli sforzi per far convergere le politiche economiche e lo sviluppo economico ottenendo così una buona stabilità monetaria e dei cambi;

2. — che nei dieci anni trascorsi dalla sua introduzione lo SME ha contribuito in modo considerevole a questa stabilità monetaria interna ed esterna e che le oscillazioni delle monete aderenti al sistema di cambi si sono nettamente ridotte e rimangono in genere al di sotto di quelle esistenti tra le monete di altri importanti paesi industriali; che ora più del 50 per cento degli scambi con l'estero dei paesi della Comunità europea avvengono a tassi di cambio prevedibili con un conseguente rafforzamento del commercio intracomunitario; che lo SME come gruppo monetario gode di più ampio riconoscimento; che esso ha contribuito ad una stabilizzazione del sistema monetario mondiale;

3. — che il coordinamento insufficiente delle politiche economiche, monetarie e di bilancio dei diversi Stati membri ha reso necessari alcuni riallineamenti delle

parità centrali nell'ambito del sistema dei cambi dello SME; che saranno necessari riallineamenti occasionali delle parità centrali fintantoché le politiche economiche, monetarie e di bilancio degli Stati membri non saranno efficacemente coordinate; che parità centrali fisse in via permanente costituiscono la caratteristica essenziale di uno spazio monetario unitario, fine dell'Unione economica e monetaria europea; che per giungere a ciò non è da escludere che talune regioni meno favorite abbiano necessità di fruire di trasferimenti di bilancio;

4. — che controlli frontaliери nel traffico intracomunitario delle merci, limitazioni al libero esercizio delle professioni e nel campo dei servizi, ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei capitali e alle operazioni di pagamento nonché movimenti di capitali a carattere speculativo continuano a frenare l'integrazione economica; che inoltre permangono forti disparità fra le politiche fiscali, di concorrenza, strutturali e regionali e fra politiche economiche nei confronti di paesi terzi;

5. — che entro il 1° gennaio 1993, con la realizzazione del mercato interno europeo, si dovrà recuperare questo ritardo registrato nel processo d'integrazione; che anche se il completamento del mercato interno non implica necessariamente l'esistenza di una moneta unica, è innegabile che ulteriori progressi nella stabilizzazione delle monete, espressione di una crescente convergenza delle politiche economiche, e dello sviluppo globale delle economie dei paesi membri facilitino anche un'equa integrazione economica non monetaria; che il completamento del mercato interno comporta la necessità di un ulteriore ravvicinamento delle parità di tutte le divise degli Stati membri e che ciò impedisce inoltre possibili tensioni nello SME che si potrebbero verificare, con la totale liberalizzazione della circolazione dei capitali nella Comunità alla fine del 1992;

6. — che un efficiente mercato interno europeo per le merci e i servizi, compresi i servizi finanziari, nonché il necessario ravvicinamento dei sistemi fiscali, costituiscono i presupposti fondamentali per la realizzazione di un'Unione economica e monetaria europea; che l'Unione economica e monetaria darà un rinnovato impulso alla Comunità europea, incentiverà la crescita, ridurrà la disoccupazione, comporterà un maggiore e più durevole benessere per i cittadini e accrescerà l'influenza della Comunità nel mondo; che appare evidente che un'unica moneta europea sarà indispensabile per la creazione dell'Unione economica e monetaria europea; che l'Unione monetaria europea contribuirà alla stabilità del sistema monetario internazionale ed eliminerà, all'interno della CE, i costi di cambio delle monete e quelli delle operazioni di garanzia di cambio, oltre a comportare una maggior trasparenza dei costi e dei prezzi, incentivando così la concorrenza;

II. propone quanto segue:

7. — chiede ai governi degli Stati membri della Comunità europea di porre al più presto le basi per la creazione di un'Unione monetaria europea conformemente agli obiettivi fissati nell'Atto unico europeo; pertanto tutti gli Stati membri della CE devono aderire al sistema di cambi e interventi dello SME e adempiere all'impegno in ordine ad una politica economica comune ai sensi dei Trattati di Roma;

8. — l'obiettivo di un'Unione economica e monetaria è raggiungibile soltanto se accompagnato da equi e graduali progressi nel processo d'integrazione delle diverse politiche economiche e monetarie; la politica economica dei Dodici Stati membri della Comunità deve sempre più mirare a scongiurare possibili tensioni che compromettano la coesione monetaria, impostando adeguamenti perequativi tra gli Stati membri economicamente più

robusti e quelli più fragili; in vista di questo obiettivo si deve gradualmente sviluppare e rafforzare lo SME mediante una più stretta collaborazione tra le banche centrali e dei progressi nel coordinamento e nella coesione delle politiche economiche e sociali degli Stati membri della CE;

9. — chiede alla Commissione e al Consiglio di operare coerentemente per rendere possibile un'Unione economica e monetaria dei Dodici consolidando la politica regionale e strutturale nella Comunità per superare le attuali differenze strutturali nel livello di sviluppo degli Stati membri e di elaborare e adottare rapidamente i regolamenti e le direttive necessari per il completamento del mercato interno;

ritiene che vadano attuati il ravvicinamento fiscale e la messa a punto di un organismo europeo di controllo sulle banche; occorre una più ampia collaborazione alla strategia di cooperazione per quanto riguarda lo sviluppo economico e occorre che i poteri della Commissione vengano potenziati; invita pertanto la Commissione ad avvalersi dei suoi poteri nel processo di elaborazione di una politica economica comunitaria e la invita a valutare più in dettaglio i progressi compiuti nell'armonizzazione dello sviluppo economico all'interno della Comunità nelle sue relazioni economiche annuali e interlocutorie del Parlamento europeo;

10. — i margini di fluttuazione delle divise incluse nel meccanismo dei tassi di cambio dello SME vanno ridotti mano mano che scompaiono le disuguaglianze nelle politiche di sviluppo ed economiche, sulla base di ulteriori progressi nella convergenza delle politiche economiche e degli sviluppi economici e dell'accordo raggiunto a Basilea e Nyborg per una più stretta collaborazione monetaria;

entro due anni dal completamento del mercato interno, vala a dire il 1° gennaio

1995, a condizione che si sia giunti a un sufficiente grado di convergenza, si dovrà pervenire alla soppressione dei margini di fluttuazione tra le divise comunitarie e dovranno entrare in funzione tassi di cambio senza margine di fluttuazione; ciò è essenziale per stabilire la base monetaria per un'Unione monetaria europea;

11. — gli attuali regimi speciali costituiscono un freno all'integrazione monetaria. È necessario che il Regno Unito manifesti concretamente la sua adesione ai meccanismi di cambio e che l'Italia rinunci gradualmente alle libertà di cui dispone adottando il margine normale di fluttuazione.

Se i governi spagnolo, greco e portoghese prendono la solenne decisione di integrarsi all'Unione monetaria, parteciperanno di diritto alle istituzioni dell'unione economica e monetaria; per questi paesi sarà necessario un periodo transitorio affinché arrivino a un livello di convergenza economica e sociale che, nel corso di questo periodo, sarà funzione della situazione economica di quelli tra questi paesi che prenderanno le misure utili a questa integrazione.

Se taluni paesi continuano a rifiutare di integrarsi nei meccanismi dello SME, occorrerà escluderne le rispettive monete dal paniere nell'ipotesi in cui l'instabilità del cambio minacci la stabilità dell'ECU;

12. — va sistematicamente sviluppato e maggiormente diffuso il ruolo dell'ECU in tutte le transazioni private al fine di consolidare il concetto di una moneta comune europea; devono quindi essere eliminati tutti gli intralci a un più ampio uso dell'ECU da parte dei privati; in particolare deve essere realizzato il riconoscimento di questa moneta e dei conti che essa può alimentare e il suo libero trasferimento attraverso le frontiere comunitarie senza obblighi di conversione; chiede alla Commissione che essa e gli altri organi comunitari effettuino in quella logica tutte le operazioni, versino gli stipendi del personale, l'indennità dei mem-

bri ed effettuino i pagamenti esterni; va apprezzato il fatto che la Banca di Inghilterra emette ora buoni del tesoro a breve termine in ECU;

13. — i progressi dell'integrazione monetaria potrebbero richiedere un rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità; i Dodici Stati membri della Comunità devono concordare tutti sull'obiettivo finale e sulla via da seguire per raggiungerlo; la velocità con cui i vari Stati membri coprono il cammino verso l'obiettivo concordato può variare nell'ambito di un'intesa tra le parti; ma ogni singolo Stato membro è responsabile del raggiungimento dello scopo da parte di tutti e Dodici gli Stati membri; è fondamentale un rafforzamento del ruolo del Comitato dei presidenti delle Banche centrali degli Stati membri della Comunità europea; a tale Comitato deve essere affidato il compito di proporre gli orientamenti in base ai quali definire gli obiettivi riguardanti la massa monetaria, prendere le principali decisioni in materia di tassi e stabilire una politica comune delle parità nei confronti delle divise di paesi terzi; va migliorata la comprensione reciproca delle rispettive strutture politiche e organizzative mediante un programma di scambi tra i dipendenti delle Banche centrali;

14. — agli Stati membri che decidano di aderire a pieno titolo allo SME deve essere chiesto di istituzionalizzare entro il 1° gennaio 1992 la collaborazione economica e monetaria; tali paesi creano a questo fine il Consiglio europeo dei governatori e il Consiglio europeo dell'economia e delle finanze che, in accordo con la Commissione europea e il Parlamento europeo, preparano l'Unione monetaria;

15. — qualora non tutti gli Stati membri decidano di aderire al meccanismo dei tassi di cambio dello SME, il Consiglio europeo dei governatori e il Consiglio europeo dell'economia e delle finanze sono istituiti mediante un reciproco ac-

cordo tra i governi di quegli Stati membri della Comunità europea che hanno deciso di aderire al meccanismo dei tassi di cambio dello SME;

16. — il ruolo di tale Consiglio, oltre quello di tenere consultazioni preliminari vincolanti, sarà quello di coordinare le scelte sull'andamento della crescita monetaria di ciascuno Stato membro e sulle politiche dei tassi di interesse, sviluppare una politica monetaria europea, operare un ravvicinamento degli strumenti di politica monetaria ed elaborare proposte di accordi volti a uniformare il controllo del sistema bancario; il Consiglio europeo dei governatori riferisce regolarmente al Parlamento europeo; il Presidente della Commissione prende parte alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive;

17. — il Consiglio europeo dell'economia e delle finanze è costituito dai Ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri della Comunità che abbiano deciso di aderire a pieno titolo allo SME; questo Consiglio, in accordo con la Commissione CE e il Parlamento europeo, definisce i dati fondamentali della politica economica e fiscale; il Presidente della Commissione prende parte alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive;

18. — l'Unione monetaria europea sarà istituita a decorrere dal 1° gennaio 1995, qualora siano riunite le condizioni specificate nella presente risoluzione; a tal fine la Banca centrale europea verrebbe istituita mediante accordo tra i governi degli Stati della Comunità che hanno accettato di partecipare al meccanismo di cambi del Sistema Monetario Europeo; le banche centrali di ciascuno Stato membro dell'Unione monetaria europea devono in questa fase essere autonome dai corrispondenti poteri politici;

19. — l'ECU (la denominazione ECU deriva dall'omonima moneta antica) diviene così il legittimo strumento di pagamento dell'Unione monetaria, la Banca centrale europea emette banconote in ECU mentre

le monete intestate ECU vengono coniate dai governi degli Stati appartenenti all'Unione monetaria; questi ultimi mantengono il privilegio di battere moneta e un regolamento comunitario disciplina la coniazione e l'emissione di monete ECU; l'ECU dell'Unione monetaria, svincolato da qualsiasi paniere, sostituisce l'ECU del paniere monetario dello SME e le singole monete nazionali; queste ultime rimangono strumenti di pagamento legalmente validi, accanto all'ECU, fino al 31 dicembre 1997 al fine di facilitare la transizione alla nuova valuta;

20. — la struttura dell'ECU corrisponde a quella del paniere monetario esistente al momento dell'entrata in vigore dell'Unione monetaria europea; le monete nazionali, che per un periodo di transizione rimangono strumento di pagamento legale parallelo all'ECU, mantengono rispetto all'ECU un controvalore fisso pari alla quotazione di cambio dell'ECU nelle rispettive monete nazionali alla data della creazione dell'Unione, i diritti detenuti da talune banche scozzesi, nord-irlandesi e lussemburghesi di emettere carta moneta propria non deve essere pregiudicato dalla creazione di una divisa europea comune;

21. — la Banca centrale europea si ispira ad un principio federativo e si fonda sulle strutture consolidate e convalidate delle banche d'emissione nazionali; l'esecuzione delle decisioni prese dalla Banca centrale europea in materia di politica monetaria e creditizia rimane sotto la responsabilità delle banche centrali dei paesi aderenti all'Unione monetaria europea;

22. — la Banca centrale europea deve essere una pietra angolare di un'Unione europea fondata sulla stabilità dei prezzi, la crescita e la piena occupazione; nelle proprie decisioni in materia di politica monetaria non deve sottostare alle direttive dei governi dell'Unione monetaria, della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo; l'attribuzione di cre-

diti a tutti i bilanci degli Stati membri dell'Unione monetaria, compresi anche i bilanci comunitari, deve mirare unicamente a obiettivi di politica economica ed essere sottoposta a limiti rigorosi; l'inflazione intacca costantemente la fiducia a livello internazionale in una moneta, ostacola un sano sviluppo economico e ha gravi ripercussioni sociali; la Banca centrale europea deve essere l'asse portante nel raggiungimento di un'Unione monetaria europea orientata sulla stabilità;

23. — la Banca centrale europea dispone di tutti gli strumenti di politica monetaria necessari per l'esecuzione dei propri compiti; essa è tenuta a rispettare, nelle sue decisioni in materia di politica monetaria, gli obiettivi prioritari fissati dal Consiglio dell'economia e delle finanze dell'Unione monetaria in collaborazione con il Parlamento europeo: essa riferisce regolarmente al Parlamento europeo in merito alla sua politica finanziaria e ai relativi effetti economici;

24. — insiste presso tutti gli Stati membri della Comunità europea affinché si conformino al più presto ai presupposti necessari per la loro adesione all'Unione monetaria europea; una volta completata l'Unione monetaria, le competenze del Consiglio europeo dell'economia e delle finanze passeranno alla Comunità europea ed esso diverrà istituzione comunitaria, con l'obbligo fondamentale di cooperare con il Parlamento europeo su tutte le questioni fondamentali dell'Unione monetaria europea;

III. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e un allegato contenente un modello esemplificativo dello statuto di una Banca centrale europea al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, ai presidenti delle banche centrali degli Stati membri e al Presidente del Comitato monetario.

ALLEGATO

PROGETTO DI STATUTO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

ART. 1.

(Istituzione della Banca centrale europea).

Conformemente al presente Trattato e al relativo statuto si istituisce la Banca centrale europea, la cui creazione presuppone un accordo fra gli Stati membri dell'Unione economica e monetaria europea, ai sensi degli articoli 102-A e 236 del Trattato CEE; il presente statuto ne disciplina i compiti e l'attività.

ART. 2.

(Il sistema della Banca centrale europea).

1. — La Banca centrale europea è l'organo comunitario di un sistema cui partecipano tutte le banche centrali dei paesi aderenti all'Unione economica e monetaria europea. La Banca centrale europea si ispira a un principio federativo e si fonda sulle strutture consolidate e convalidate delle banche d'emissione nazionali.

2. — Le banche centrali degli Stati membri dell'Unione economica e monetaria europea aderiscono al sistema della Banca centrale europea; ad esse compete l'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio della Banca europea in materia di politica finanziaria e creditizia a meno che la relativa competenza non sia riservata al direttorio. Gli statuti e le leggi monetarie vanno opportunamente modificati.

ART. 3.

(Forma giuridica).

La Banca centrale europea ha personalità giuridica, di diritto internazionale.

ART. 4.

(Capitale).

Una volta che tutti gli Stati membri hanno aderito all'Unione monetaria, il capitale della Banca ammonta a 250 milioni di ECU ed è sottoscritto dagli Stati membri dell'Unione monetaria europea sulla base della seguente ripartizione:

Germania	40.000.000
Francia	40.000.000
Italia	40.000.000
Regno Unito	40.000.000
Spagna	20.000.000
Belgio	15.000.000
Paesi Bassi	15.000.000
Danimarca	10.000.000
Grecia	10.000.000
Portogallo	8.000.000
Irlanda	8.000.000
Lussemburgo	4.000.000

Gli importi vengono versati al momento dell'adesione degli Stati membri della Comunità all'Unione monetaria.

ART. 5.

(Sede della Banca centrale europea).

La designazione della sede della Banca centrale europea avviene di comune accordo tra i governi degli Stati membri dell'Unione economica e monetaria europea.

ART. 6.

(Compiti).

La Banca centrale europea, sulla base delle competenze in materia di politica monetaria conferitele dal presente statuto, disciplina la circolazione monetaria e l'attribuzione di crediti alle economie dei paesi dell'Unione economica e monetaria al fine di garantire la stabilità della moneta, e provvede alle transazioni bancarie

all'interno dell'Unione economica e monetaria europea e con i paesi terzi.

La Banca centrale europea vigila sull'attività degli istituti bancari e coopera strettamente con le autorità monetarie dei paesi terzi e con gli organismi internazionali quali il FMI e la Banca mondiale onde contribuire alla stabilità monetaria internazionale.

ART. 7.

(Rapporti della banca con il Consiglio dei ministri, la Commissione e il Parlamento europeo).

1. — La Banca centrale europea ha come obiettivo la creazione e la distruzione di monete per assicurare la stabilità monetaria. Essa non è soggetta alle decisioni del Consiglio dei ministri, del Consiglio europeo dell'economia e delle finanze, della Commissione delle Comunità europee e del Parlamento europeo per quanto riguarda l'esercizio del suo potere decisionale in materia di politica monetaria.

2. — La Banca centrale europea, in ottemperanza al suo impegno a favore della stabilità, è tenuta ad una stretta collaborazione con il Consiglio dell'economia e delle finanze dell'Unione economica e monetaria e con le istituzioni comunitarie e a dare supporto alle direttive in materia di politica economica emerse dagli organi decisionali comunitari all'interno dell'Unione economica e monetaria.

3. — La Banca centrale europea ha il compito di offrire la propria consulenza alla Commissione, al Consiglio dei ministri e agli organi decisionali dell'Unione economica e monetaria su questioni di importanza essenziale ai fini della politica monetaria fornendo, su loro richiesta, informazioni.

4. — I presidenti rispettivamente della Commissione delle Comunità europee, del Consiglio dei ministri e del Parlamento europeo hanno il diritto di prendere parte alle riunioni del Consiglio dei Governatori della Banca europea. Essi non hanno diritto di voto ma possono presentare

istanze. Su loro richiesta si può sospendere una deliberazione per un periodo massimo di due settimane.

5. — La Commissione, il Consiglio dei ministri e gli organi decisionali dell'Unione economica e monetaria devono consultare il presidente della Banca centrale europea in occasione di riunioni in cui affrontino questioni rilevanti per la politica monetaria. Il Presidente della Banca centrale europea rende conto almeno tre volte all'anno della politica della Banca centrale europea dinanzi al Parlamento europeo o alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale.

ART. 8.

(*Organi*).

Gli organi della Banca centrale europea sono il Consiglio dei Governatori della Banca europea e il direttorio.

ART. 9.

(*Consiglio dei Governatori della Banca europea*).

1. — Il Consiglio dei Governatori della Banca europea definisce la politica monetaria e creditizia della Banca. Esso elabora gli orientamenti generali per la direzione e l'amministrazione e definisce le competenze del direttorio e dei consigli d'amministrazione delle Banche centrali nazionali conformemente alle norme del presente statuto. In alcuni casi particolari esso può impartire direttive al direttorio e ai consigli d'amministrazione delle Banche centrali nazionali.

2. — Il Consiglio dei Governatori della Banca centrale europea è costituito dai presidenti delle Banche nazionali, dal presidente e dal vicepresidente della Banca centrale europea e dagli altri membri del direttorio.

3. — Il Consiglio della Banca europea si riunisce sotto la presidenza del presidente o del vicepresidente della Banca centrale europea. Esso approva le decisioni a maggioranza dei voti espressi.

ART. 10.

(*Direttorio*).

1. — Il direttorio è responsabile tra l'altro dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio dei Governatori della Banca europea. Esso gestisce ed amministra la banca, fatti salvi i settori di competenza dei consigli d'amministrazione delle banche nazionali. Sono in particolare riservate esclusivamente al direttorio:

a) le operazioni con la Commissione delle Comunità europee;

b) le operazioni con gli istituti di credito che svolgono compiti centrali in seno all'Unione europea;

c) le operazioni in valuta estera e quelle con l'estero.

2. — Il direttorio è costituito dal Presidente e vicepresidente della Banca centrale europea e da sei altri membri. La nomina a membro del direttorio è riservata a personalità che offrano tutte le garanzie di autonomia e idoneità.

3. — I membri del direttorio sono nominati dal Consiglio dei ministri della Comunità europea, sulla scorta di un elenco di nomi proposto dalla Commissione e dal Parlamento europeo. Essi rimangono in carica 8 anni.

4. — Accordi con il Consiglio dei Governatori della Banca europea, che il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo devono ratificare, disciplineranno la situazione giuridica dei vari membri.

5. — Il direttorio delibera sotto la presidenza del presidente o del vicepresidente della Banca centrale europea, ed approva le proprie decisioni a maggioranza dei voti espressi.

ART. 11.

(*Rappresentanza*).

La rappresentanza giudiziale ed extra-giudiziale della Banca centrale europea è

affidata al direttorio o, a livello di Banca nazionale, al suo consiglio d'amministrazione.

ART. 12.

(Situazione giuridica dei dipendenti della Banca centrale europea).

1. — Il Presidente è a capo dei dipendenti della banca; a lui spetta la loro nomina e il loro licenziamento.

2. — Il Consiglio dei Governatori della Banca europea, d'intesa con il Comitato del personale e/o con i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, disciplina la situazione giuridica dei funzionari e degli altri agenti mediante uno statuto del personale.

ART. 13.

(Competenza in materia di politica monetaria).

1. — Al fine di regolamentare la circolazione monetaria e la concessione di crediti il Consiglio dei Governatori fissa i tassi d'interesse e di sconto da applicare nelle proprie operazioni monetarie, nonché le norme per le proprie operazioni sul mercato creditizio, sul mercato dei capitali e su quello libero. Essa può inoltre fissare tassi minimi di riserva.

2. — La Banca centrale europea può effettuare acquisti e vendite di valuta per conto proprio.

ART. 14.

(Emissioni di ECU).

La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di emettere banconote nell'ambito di applicazione del presente statuto. Tali banconote sono intestate in ECU e costituiscono l'unico mezzo legale illimitato di pagamento. La Banca cen-

trale europea deve rendere noti i tagli e le caratteristiche delle banconote che emette.

ART. 15.

(Rilevazioni statistiche).

Nell'adempimento dei propri compiti la Banca centrale europea può esigere dagli Stati membri dell'Unione europea e da tutti gli istituti di credito stabiliti all'interno di quest'ultima dati statistici.

ART. 16.

(Bilancio di esercizio e destinazione degli utili).

1. — L'esercizio corrisponde all'anno solare.

2. — La contabilità della Banca centrale europea deve rispettare i principi contabili ordinari.

3. — Il direttorio è tenuto a redigere al più presto il bilancio d'esercizio, il quale deve essere sottoposto al controllo di uno o più revisori nominati dal Consiglio dei Governatori della Banca europea di comune accordo con la Corte dei conti europea. Il Consiglio dei Governatori della Banca europea approva il bilancio d'esercizio, che deve essere pubblicato dal direttorio.

4. — La relazione del revisore dei conti funge da base per il controllo che la Corte dei conti europea deve effettuare. Tale relazione, insieme alle osservazioni della Corte dei conti europea, viene trasmessa al Consiglio dei ministri, alla Commissione e al Parlamento europeo.

5. — Gli utili della Banca centrale europea devono essere versati alla Banca europea per gli investimenti. Questi fondi servono a finanziare le operazioni di prestito aventi lo scopo di ottenere una maggiore convergenza delle condizioni di vita nella Comunità europea.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 17.

(Regolamento).

Il regolamento della Banca centrale europea viene approvato dal Consiglio dei Governatori della Banca europea.

ART. 18.

(Scioglimento).

La Banca centrale europea può essere sciolta solo mediante accordo tra gli Stati

membri dell'Unione monetaria europea. Tale accordo deve disciplinare l'utilizzazione del capitale.

ENRICO VINCI

Segretario generale

HORST SEEFELD

Vicepresidente